

257 10 GIU. 2011, R

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Riordino del Sistema Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 – istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 aprile 1985 n. 37 – istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al riordino del Sistema Regionale di Protezione Civile e della relativa disciplina per favorire e migliorare la capacità di intervento in tutte le attività operative di protezione civile nel territorio regionale, nazionale e internazionale, in particolare per favorire lo snellimento delle procedure amministrative inerenti i provvedimenti da adottare con urgenza in occasione di eventi emergenziali;

TENUTO CONTO della necessità, per rendere più efficace ed efficiente l'attività di protezione civile regionale sia ordinaria che emergenziale, di prevedere la istituzione di una Agenzia Regionale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti specifici di protezione civile;

VISTA la nota dell'Area Affari giuridici e legislativi della Direzione regionale Attività della Presidenza n. 253816 del 9 giugno 2011, con la quale si attesta, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del r.r. 1/2002, la legittimità e la compatibilità della proposta di legge in oggetto con il quadro normativo vigente nonché la coerenza con le tecniche redazionali;

VISTA la relazione della Presidente;



257 10 GIU. 2011. *m*

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra specificato, adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Riordino del Sistema Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", che consta di n. 35 articoli e della relazione illustrativa;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la Proposta di legge regionale concernente "Riordino del Sistema Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" allegata e parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che consta di n. 35 articoli e della relazione illustrativa.



10 GIU. 2011

La Presidente della Regione Lazio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE".

La presente proposta di legge si rende necessaria principalmente per adeguare l'ormai datato quadro normativo regionale (legge regionale 11 aprile 1985 n. 37 – istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio) alla vigente normativa nazionale con particolare riferimento alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 – Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613 che reca norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile.

Nell'ambito di tale quadro normativo nazionale relativo alle attività di Protezione Civile, la Regione esplica le proprie funzioni principalmente per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio e svolge attività di coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi, o dall'imminenza del verificarsi, di eventi naturali o connessi con le attività antropiche che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di pùenti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

La Regione deve inoltre garantire il concorso, la collaborazione ed il raccordo rispettivamente con gli organi centrali e periferici dello Stato negli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per intensità od estensione debbono essere fronteggiati con risorse e poteri straordinari.

La Regione deve infine curare le operazioni necessarie alla gestione ed al superamento dell'emergenza ed al ripristino delle normali condizioni di vita, anche mediante l'attivazione di interventi di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.

Con la presente proposta legislativa ci si propone di migliorare la capacità e tempestività di intervento in tutte le attività operative di protezione civile nel territorio regionale anche in relazione allo snellimento delle procedure amministrative inerenti i provvedimenti da adottare con urgenza in occasione di eventi emergenziali e cò anche pervenendo alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile mediante la promozione ed il coordinamento di azioni formative ed educative principalmente rivolte al personale istituzionalmente preposto ad tali attività e per quello inquadrato nelle organizzazioni di volontariato.

Per rendere pùefficace ed efficiente l'attività di protezione civile regionale sia ordinaria che emergenziale, si prevede l'istituzione di una Agenzia Regionale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti specifici.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a flourish.

257

DEL ~~10 GIU, 2011~~

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE”



A handwritten signature in black ink.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto, finalità e principi)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche, provvede alla disciplina ed al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e all'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink, located above the page number.

Art. 2

(Tipologia di eventi calamitosi)

1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi calamitosi si distinguono in eventi:

- a) a rilevanza locale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale nell'ambito delle risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) a rilevanza regionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che, per loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi di più enti ed amministrazioni a livello locale, coordinati dalla Regione, con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni a loro spettanti;
- c) a rilevanza nazionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane, che per intensità ed estensione, richiedono la gestione ed il coordinamento degli stessi a livello nazionale ai sensi della l. 225/1992 e successive modifiche.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 3

(Attività di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile:

- a) la previsione, consistente nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette agli stessi;
- b) la prevenzione, consistente nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali, necessarie per il funzionamento del sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge;
- d) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza;
- e) il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita mediante interventi di somma urgenza e di iniziale ripristino dei beni danneggiati.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

CAPO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I
Definizione del sistema regionale di protezione civile

Art. 4
(Componenti del sistema regionale di protezione civile)

1. Il sistema regionale di protezione civile è composto dalla Regione, dalle province, dai comuni, da Roma capitale, dalle comunità montane nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato che svolgono nell'ambito del territorio regionale compiti ed attività di interesse della protezione civile.

2. Alle attività del sistema regionale di protezione civile concorrono anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della l. 225/1992 e successive, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del sistema regionale di protezione civile.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the circular stamp.

Handwritten initials in black ink, appearing to be "MGS" above "JCC".

Sezione II
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali del sistema regionale
di protezione civile




Art. 5

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a:

- a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) l'adozione del programma regionale di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali e montani di protezione civile;
- d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali e montani di protezione civile;
- e) le intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- f) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;
- g) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 13 e 14;
- h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2;






6

- i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile;
- l) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
- m) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose e il patrimonio ambientale,
- n) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;
- o) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- p) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile;
- q) le attività di informazione rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio.

2. La Regione può, altresì, coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che compongono il sistema di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a smaller 'o'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "pe" followed by a larger, more complex signature.

Art. 6

(Funzioni e compiti delle province)

1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a:

- a) la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, sulla base degli indirizzi regionali;
- b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- c) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di protezione civile di cui alla lettera a);
- d) l'approntamento di sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo e di eventi calamitosi;
- e) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.



Art. 7

(Funzioni e compiti dei comuni e di Roma capitale)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti relativi a:

- a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8;
- b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, di cui all'articolo 11;
- c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
- g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
- h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).

2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Regione.

3. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio del 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo



fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), Roma capitale svolge le funzioni ed i compiti di protezione civile di cui al presente articolo.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name starting with 'M'.

Art. 8

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Sono attribuite alle comunità montane le funzioni e i compiti relativi a :
- a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di protezione civile relativi all'ambito montano;
 - b) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e nei piani di protezione civile di competenza dei diversi livelli istituzionali.



A stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Russo".

Sezione III
Volontariato di protezione civile

Art. 9

(Organizzazione del volontariato di protezione civile)

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, che può essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
6. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale di protezione civile, articolato in sezioni provinciali, nel quale sono iscritte le organizzazioni di volontariato, operanti nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della l.r. n. 29/1993. L'iscrizione



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 6.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a cursive name.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a cursive name.

Art. 10

(Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 6:

- a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
- b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.

2. La Regione concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad essi spettanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).



CAPO III
STRUMENTI ED ATTIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE

Sezione I

Programmazione di protezione civile e attuazione.

Art. 11

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La Regione adotta il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, di seguito denominato programma regionale, al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, la capacità di resistenza della società civile, la mitigazione dei danni e la tutela del territorio.

2. Il programma regionale si attua attraverso processi organizzativi, decisionali, gestionali e finanziari volti a promuovere l'azione congiunta della Regione e di tutti i soggetti che compongono il sistema regionale di protezione civile.




3. Il programma regionale, tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. In particolare, relativamente alla previsione dei rischi, il programma regionale prevede:

- a) la caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, tenendo conto dei dati contenuti negli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale;
- b) l'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali.

4. In riferimento alla prevenzione dei rischi, il programma prevede, in particolare:

- a) il fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile, stabilendo altresì criteri di priorità per la realizzazione degli stessi.



  
15

- b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio;
- c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

5. In riferimento alla preparazione all'emergenza ed alla pianificazione dei relativi interventi il programma prevede, in particolare, l'individuazione:

- a) delle opere, delle iniziative e della attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate ai sensi del comma 4, lettera a);
- b) dei procedimenti per l'attuazione degli interventi, specificando le forme del suo affidamento agli enti locali o ad altri soggetti pubblici e privati;
- c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;
- d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi.

6. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato d'attuazione del programma regionale adottato.



Art. 12

(Procedure per l'adozione del programma regionale)

1. La Giunta regionale adotta, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, il programma regionale, su proposta dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b), sentito il Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 28.

2. Il programma regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

3. Il programma regionale ha validità triennale ed è modificato, integrato ed aggiornato con le stesse modalità indicate nel presente articolo.



[Handwritten signatures]

Sezione II

Interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e di emergenza.

Art. 13

(Stato di calamità e di emergenza nel territorio regionale.

Competenze del Presidente della Regione)

1. Qualora si verificchino o rischino di verificarsi gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di calamità:

- a) pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;
- b) assume, secondo le modalità di cui all'articolo 14, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di calamità, adottando atti di indirizzo e programmi su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 14, comma 2, qualora istituiti.

3. Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

4. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 3, la Regione assicura, per l'attuazione degli interventi di emergenza, l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e



RE NIFE 18

provvede, in concorso con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a surname, written in a cursive style.

Art. 14

(Interventi per il superamento dell' emergenza)

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'articolo 13, comma 2, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione può costituire, assumendone la presidenza, comitati istituzionali, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

3. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 17 coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.



Art. 15

(Interventi indifferibili ed urgenti)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità o di emergenza di cui all'articolo 13, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale di protezione civile a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.



Two handwritten signatures in black ink, one larger and one smaller, positioned to the right of the stamp.

CAPO IV

STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

Strutture operative di protezione civile

Art. 16

(Individuazione delle strutture operative)

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile.

2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) Corpo forestale dello Stato;
- c) Corpo delle Capitanerie di porto;
- d) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
- f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
- g) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 6;
- h) Croce Rossa Italiana;
- i) Corpo nazionale soccorso alpino;
- j) Consorzi di bonifica;
- l) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.



[Handwritten signatures]

3. L'Agenzia regionale di protezione civile organizza e coordina la colonna mobile regionale di protezione civile, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Mifs".

Sezione II

Agenzia regionale di protezione civile. Centro funzionale regionale multirischio, sale operative e colonna mobile.

Art. 17

(Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile)

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia regionale, quale unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.



Art. 18

(Compiti dell'Agenzia regionale)

1. L'Agenzia regionale è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.

2. L'Agenzia regionale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predisporre e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;
- b) propone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi in armonia con gli indirizzi nazionali,
- c) predisporre gli atti ai fini della dichiarazione di calamità e di emergenza e coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza;
- d) emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'articolo 27 ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;
- e) provvede all'attività di preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale adibito ai compiti di protezione civile e dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato;
- f) provvede alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia regionale si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti in materia ambientale ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione.



Art. 19

(Direttore dell'Agenzia regionale)

1. Organo dell'Agenzia regionale è il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. L'incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche, l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Agenzia regionale, in misura, comunque, non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.

4. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia regionale ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'agenzia di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2008. Il direttore, tra l'altro:

- a) provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;



- b) si raccorda con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
- c) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale ai sensi dell'articolo 23;
- d) predispone la proposta di programma annuale di attività dell'Agenzia regionale ai sensi dell'articolo 24;
- e) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ;
- f) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
- g) conferisce ai dirigenti sottordinati i relativi incarichi;
- h) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'Agenzia regionale, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
- i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 23;
- j) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
- l) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere salvo delega ai dirigenti sottordinati;
- m) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Handwritten initials in black ink, possibly "MFR" followed by a flourish.

Art. 20

(Sistema organizzativo, risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia regionale)

1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema organizzativo dell'Agenzia regionale è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 23 definisce il sistema organizzativo, potendo altresì prevedere ulteriori articolazioni delle strutture organizzative di base.

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia regionale sono costituite da:

- a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
- b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 13 lo stato di crisi e di emergenza regionale;
- c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
- d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
- e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;
- f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.



5. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dalla Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

6. Il sistema contabile dell'Agenzia regionale è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1/2008.

7. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia regionale, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alle Direzioni regionali competenti in materia di protezione civile e di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink.

Art. 21
(Personale)

1. L'Agenzia regionale, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale. L'Agenzia regionale può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 23.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Art. 22

(Collaborazioni esterne)

1. L'Agenzia regionale può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.



[Handwritten signatures]


Art. 23

(Regolamento di organizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 1/2008, il direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale, nella quale sono stabiliti, in particolare:

- a) il sistema organizzativo dell'Agenzia regionale;
- b) il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia regionale e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'articolo 4;
- c) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
- d) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- e) le modalità per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;
- f) le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali;
- g) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2. Nel regolamento di organizzazione di cui al comma 1, sono altresì indicate le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia regionale, in uso esclusivo della stessa.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Art. 24

(Programmazione dell'attività)

1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall'articolo 6 della citata l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell'Agenzia regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa.

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore dell'Agenzia regionale per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'articolo 25.



Art. 25

(Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)

1. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia regionale è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia regionale e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per il direttore regionale e i dirigenti regionali.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G. G.".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G. G.".

Art. 26

(Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia regionale. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia regionale provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

- a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the stamp.

Art. 27

(Centro funzionale regionale multirischio e sale operative)

1. Presso l'Agazia regionale è operativo h24 il Centro funzionale regionale multirischio, di seguito denominato Centro funzionale, di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche, di seguito denominato CFR, cui competono le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali e di monitoraggio su scala regionale, di previsione di scenari di rischio, di criticità e di supporto alle attività decisionali del sistema di protezione. Nell'ambito di tali attività il CFR, in particolare, effettua la valutazione dei possibili livelli di impatto degli eventi di cui all'articolo 2, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, emette i conseguenti avvisi di criticità per l'attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile da parte della sala operativa regionale di cui al comma 2.

2. Presso l'Agazia regionale è istituita la sala operativa, con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile, di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che compongono il sistema di protezione civile, nonché di assicurare, sulla base delle direttive del Centro operativo regionale di cui all'articolo 29, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). La sala operativa è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.

3. La Regione può costituire, presso ciascuna provincia, una sala operativa provinciale per lo svolgimento di funzioni operative, con particolare riferimento alle attività di antincendio boschivo.



[Handwritten signatures]

CAPOV
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

Organismi di coordinamento e partecipazione

Art. 28

(Comitato regionale di protezione civile -COR)

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.

2. Il COR è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede, o suo delegato;
- b) i Presidenti delle province, o loro delegati;
- c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;
- d) il Sindaco di Roma Capitale, o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lazio (ANCI), o suo delegato;
- f) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio), o suo delegato.

3. Alle sedute del COR partecipano, senza diritto di voto, il direttore del dipartimento regionale competente in materia di protezione civile o suo delegato ed il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato. In relazione alle diverse tematiche trattate, può essere, altresì, richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché rappresentanti degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, di volta in volta interessati.

4. Il COR, esprime pareri alla Giunta regionale in particolare sul programma regionale.

5. Il COR è costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione. I membri del COR durano in carica tre anni.



  37 

Art. 29

(Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito presso l'Agenzia regionale, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM.

2. Il COREM è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) i direttori di dipartimento regionali;
- b) il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato, che lo presiede;
- c) il direttore dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (ARES 118);
- d) il direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA);
- e) il direttore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
- f) il dirigente del CFR;
- g) il dirigente della sala operativa regionale.

3. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza:

- a) il direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- b) il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;
- c) il comandante della Direzione marittima di Roma;
- d) il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri;
- e) il comandante regionale della Guardia di Finanza;
- f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della Protezione civile;
- g) il Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo interessato.

4. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dall'evento, alle relative riunioni, siano altresì invitati:

- a) un rappresentante della provincia o dell'area metropolitana territorialmente competente;



- b) un rappresentante del comune territorialmente competente;
- c) ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato.



[Handwritten signature]

CAPO VI
CONVENZIONI E CONTRIBUTI, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 30

(Convenzioni e contributi)

1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia regionale può stipulare apposite convenzioni con le strutture operative, gli organi, gli enti ed i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle attività del sistema regionale di protezione civile.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale integrato di protezione civile la Giunta regionale dispone, nei limiti delle risorse disponibili, in favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:


- a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi;
- b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dai soggetti beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. I soggetti beneficiari comunicano, con la presentazione del rendiconto, altri eventuali contributi percepiti per la loro attività da enti pubblici.

4. I contributi concessi possono essere revocati, nei casi di:

- a) omessa rendicontazione;
- b) gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell'attività di protezione civile di competenza nell'ambito del sistema integrato;
- c) mancato utilizzo del materiale e delle attrezzature acquisite ai fini di protezione civile;
- d) utilizzo, in tutto o in parte, del materiale e delle attrezzature acquisite per fini diversi da quelli di protezione civile.

5. In caso di revoca dei contributi concessi ai sensi del comma 4, il recupero delle somme già erogate è effettuato secondo le modalità previste dal regio decreto 14



[Handwritten signature]
40

aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modifiche.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 28, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.



Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right, positioned below the stamp.

Art. 31

(Formazione)

1. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, promuove, programma e organizza interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

2. L'Agenzia regionale svolge le attività di cui al comma 1, direttamente, attraverso le proprie strutture organizzative o mediante la stipula di apposite convenzioni con gli altri soggetti del sistema di protezione civile.



Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, stylized cursive letter 'L'. The signature on the right is a smaller, more complex cursive signature.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, la tenuta dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile;”;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico; “.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 135 della legge regionale n. 14/1999 è abrogata.



A handwritten signature and initials, possibly "M. G. M.", written in black ink.

Art. 33

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione:

- a) la Giunta regionale nomina il direttore dell' Agenzia regionale ai sensi dell' articolo 19 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il direttore predispose la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale.

2. Il personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile è assegnato all' Agenzia regionale a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera b). Dalla stessa data è soppressa la struttura regionale competente in materia di protezione civile e ad essa subentra l' Agenzia regionale.



Art. 34

(Abrogazione)

1. La legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio) e successive modificazioni è abrogata. L'abrogazione decorre dalla data prevista dall'articolo 33, comma 2.



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "M. P. P.". It is positioned to the right of the stamp.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



A large, stylized handwritten signature.

Handwritten initials, possibly "Mg" and "R".